
Allegato 6

I.N.AF. OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

Sede di Monte Porzio Catone

Via Frascati, 33 – 00078 Monte Porzio Catone (Roma)

Contratto per l'appalto del servizio biennale di pulizia e di servizi accessori per la sede di Monte Porzio Catone dell'INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA – Sede di Monteporzio Catone per gli anni 2022-2023.

TRA

l'INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA, con sede in Monteporzio Catone (RM), Via Frascati, 33, C.F. 97220210583, P. IVA 06895721006, nella persona del Direttore, Dott. Lucio Angelo Antonelli, nato a Roma (RM), il 20/03/1966, C.F. NTNLNG66C20H501P, domiciliato per la carica presso la sede dell'Osservatorio Astronomico di Roma, struttura di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sita in Monteporzio Catone (RM), in Via Frascati n. 33;

E

l'Impresa, con sede legale in, Via, C.F./P. IVA, nella persona del Legale Rappresentante, Sig....., nato a, il, C.F., residente a

Premesso che

con Determinazione a contrarre n. 273/2021 (Prot. 2369/VII/3 del 01 dicembre 2021), l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Richiesta di Offerta (RdO) n° 2922148 sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) per l'appalto del servizio di pulizia degli immobili dell'INAF – Osservatorio Astronomico di Roma, per la durata di **2 (due) anni**, da aggiudicare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 co. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari a € **133.200,00 (euro centotrentatremiladuecento/00)**, IVA esclusa, più oneri relativi all'attuazione dei Piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo pari a € **1.800,00 (euro milleottocento/00)**;

con Determinazione n. delil Direttore ha approvato la graduatoria di merito disponendo l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa

in caso di esito negativo delle predette verifiche si darà luogo a recesso dal presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1. CONTENUTO DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati: a) il Capitolato tecnico di gara; b) il DUVRI; c) l'offerta economica dell'Impresa; d) il documento di stipula della RdO, in formato elettronico, inviato attraverso la piattaforma informatica del MEPA.

Art. 2. OGGETTO

L'Impresa si obbliga ad eseguire il servizio di pulizia degli immobili di pertinenza dell'Osservatorio Astronomico di Roma, siti a Monteporzio Catone (RM) Via Frascati n. 33 secondo le specifiche tecniche e le modalità descritte nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Impresa appaltatrice.

Art. 3. DURATA.

La durata del contratto è stabilita in 2 (due) anni a decorrere dal primo giorno successivo alla data del documento di stipula della RdO (contratto).

Il contratto potrà essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi, come previsto all'art. 4 (Proroga del contratto) dell'invito a gara.

Art. 4. CAUZIONE

A garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l'Impresa appaltatrice ha depositato, in favore dell'Osservatorio, la cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria del emessa da, per l'importo di €(euro) pari al% del contratto.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Osservatorio.

Art. 5. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

1. Tutte le spese relative all'acquisto dei materiali occorrenti ai lavori di pulizia sono a carico della Ditta

2. L'Osservatorio resta esonerato da qualsiasi obbligo e da responsabilità connesse all'uso improprio di prodotti non a norma.

3. Il contraente si impegna a fornire preventivamente l'elenco dei prodotti che verranno utilizzati dichiarandoli conformi alla normativa vigente in materia.

4. Sono a completo carico dell'Osservatorio Astronomico i materiali igienici (carta igienica, sapone per le mani, gel disinfettante) che la Ditta userà per rifornire i bagni di tutte e due le sedi dell'Osservatorio Astronomico di Roma.

Art. 6. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale totale per il servizio indicato all'art. 2, per tutta la durata prevista all'art. 3, è pari ad **Euro** (**diconsi Euro**/.....) **I.V.A. esclusa** più gli oneri a carico dell'Impresa aggiudicatrice, relativi all'attuazione dei Piani di sicurezza, per un importo pari a € 1.800,00 (euro milleottocento,00).

2. Il prezzo mensile del servizio reso per le due Sedi dell'INAF-O.A.R. è di Euro (...../.....) **I.V.A. esclusa**.

3. Il prezzo per gli interventi a richiesta sarà calcolato dalla remunerazione oraria per operai 3° livello giusta ultima tabella del Ministero moltiplicato per le ore di servizio svolte e concordate con il Responsabile dell'esecuzione del contratto.
4. Non è dovuta alcuna anticipazione;
5. Il pagamento del servizio sarà a seguito di emissione di fattura con cadenza mensile per un numero di dodici rate annue. Il pagamento delle somme dovute mensilmente è subordinato all'emissione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 111 co. 2 nella persona del sig/Dott/Ing....., della nota di regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente atto.
6. Con riferimento al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e al successivo D.lgs. n. 192/2012, recante norme per uniformare la disciplina vigente negli Stati dell'Unione Europea sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il termine di decorrenza automatica degli interessi moratori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 192/2012 e seguenti, è previsto in 30 giorni dal ricevimento della fattura che potrà essere emessa solo a seguito dell'avvenuta consegna della nota di regolare esecuzione mensile.
7. In caso di ritardo nel pagamento, rispetto a quanto stabilito nel comma precedente, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui alla L. 192 del 09/11/2012.
8. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento, trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea in vigore all'inizio del semestre maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso d'interesse applicato dalla BCE.
9. Le disposizioni di cui sopra sono aggiornate con quanto disposto dalla L. 192 del 09/11/2012.9. All'appaltatore non sono dovuti interessi legali e moratori, nel caso in cui la Stazione Appaltante non provveda all'erogazione dei certificati di pagamento nei termini stabiliti, per cause imputabili all'appaltatore (irregolarità del DURC, mancato pagamento ai subappaltatori, altro...).

Art. 7. SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'impresa è tenuta ad operare nel pieno rispetto in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e pertanto nell'esecuzione della prestazione, provvederà ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione della prestazione contrattuale e quella dei terzi.
2. L'impresa è tenuta altresì, all'osservanza di tutte le misure indicate nell'ambito del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) predisposto dall'INAF Osservatorio Astronomico di Roma ed allegato al presente contratto in modo da costituirne parte integrante in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
3. L'impresa, inoltre, entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima dell'inizio delle attività, dovrà predisporre e consegnare all'ente il piano operativo di sicurezza (POS), nel quale verranno riportate le scelte operate e le responsabilità assunte dall'impresa stessa nell'organizzazione della specifica attività.

Art. 8. PENALI.

1. Il servizio si considera iniziato il 1 gennaio 2022 e avrà termine il 31 dicembre 2023; alla scadenza potrà essere rinnovato, secondo le disposizioni previste dalla Legge. In caso di rescissione e di mancato rinnovo del contratto, l'impresa non potrà rivendicare alcun diritto d'indennità.
2. Qualora nell'esecuzione del servizio di pulizia si verificano delle inadempienze e l'impresa appaltatrice, avutane avviso scritto, non provveda con prontezza (entro 10 giorni), il committente avrà la facoltà di applicare una penale pari al 5% dell'importo del servizio non reso, e ciò senza pregiudizio di risarcimento delle spese che l'Osservatorio stesso dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle deficienze riscontrate.
3. Le penalità e le spese di cui al comma precedente, saranno detratte dalla quota dovuta per il mese in corso.
4. Qualora le inadempienze si ripetano frequentemente, più di una volta al mese, il committente nella persona del Direttore dell'esecuzione o del RUP potrà, a suo insindacabile giudizio, proporre al Direttore di risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto alla Ditta appaltatrice. In tal caso il committente corrisponderà all'impresa il prezzo contrattuale per le giornate di servizio di pulizie effettuate fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese da porsi a suo carico agli effetti del presente contratto.

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione, la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione del servizio da parte dell'impresa senza giustificato motivo;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto, allo scopo dell'opera e non a norma;
 - h) proposta motivata del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - I) perdita, da parte dell'impresa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali ad esempio il fallimento, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, nonché irregolarità contributiva che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni.

Art. 10. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

L'impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa ai sensi dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 ha costituito una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, per un massimale pari ad euro 1.000.000,00 per sinistro, persona e/o cose. La predetta polizza, n. emessa in data dalla società, con effetto dal al e costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata. La polizza dovrà essere rinnovata per un ulteriore anno qualora, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente contratto, il servizio venga prorogato.

Art. 11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. Gli operai dipendono, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI / MULTISERVIZI".
4. I dipendenti della Ditta appaltatrice non hanno, né potranno pretendere di avere nessun rapporto diretto o indiretto con il Committente. La Ditta appaltatrice dovrà comunque garantire che il personale impiegato presso L'INAF-OAR risulti di pieno gradimento dell'amministrazione anche sotto il profilo della sicurezza.

Art. 12. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e della normativa vigente in materia di antimafia si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla già richiamata certificazione camerale.

Art. 13. SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto o affidato in subappalto, a pena di nullità.
Il contraente ha indicato/non ha indicato all'atto dell'offerta che le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 e ss.mm.ii. del Codice dei contratti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 14. OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 15. CONTROVERSIE.

Eventuali controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205, 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non risolte, saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 16. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Disciplinare di gara si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, l’Ente provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente.

Art. 18. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso da una delle due parti. Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) saranno a totale carico dell’impresa senza diritto di rivalsa.

Il presente atto redatto in forma privata, composto di n.18 (diciotto) articoli e delle premesse che ne fanno parte integrante, redatto su sei intere pagine e della quarta fin qui, è stato letto dalle parti che l’hanno ritenuto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Per l’Amministrazione

*Il Direttore dell’I.N.AF. -Osservatorio
Astronomico di Roma
Dr. Lucio Angelo Antonelli*

Per l’Impresa

Il legale rappresentante della Ditta

-
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo comma, del codice civile, le Parti approvano espressamente dopo apposita rilettura, i seguenti articoli del presente contratto: art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, 17 e 18.

Per l’Amministrazione

*Il Direttore dell’I.N.AF. -Osservatorio
Astronomico di Roma
Dr. Lucio Angelo Antonelli*

Per l’Impresa

Il legale rappresentante della Ditta